



DETERMINAZIONE N. 85 DEL 14/6/2019

Oggetto: Riscatto corso di laurea dipendenti camerali. – Ricorso alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, di due dipendenti. – Resistenza e costituzione in giudizio.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Richiamati i ricorsi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in data 5.9.2018, inoltrati da dipendenti camerali per l'annullamento rispettivamente delle note prot. n. 19640 e prot. n. 19641 del 14.6.2018 a firma del Segretario Generale della Camera;
- Tenuto presente che in data 16.4.2019 sono pervenute alla Camera gli atti di fissazione dell'udienza, in data 4 luglio 2019, per la trattazione del giudizio secondo le procedure previste dal codice di giustizia contabile;
- Rilevato che i ricorsi in argomento riguardano le modalità di calcolo del riscatto del corso legale di studi universitari a favore di dipendenti per i quali il titolo di studio non costituiva requisito per l'ammissione in servizio;
- Considerati gli atti in ufficio che hanno costituito ad oggi l'istruttoria de quo, in elenco:
- "note prot. n. 29220 e prot. n. 29222 del 12.5.1999 con cui le ricorrenti hanno ottenuto dall'Ufficio Personale della preesistente Camera di Catania risposta sull'onere a loro carico, calcolato in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 1338/62 e sulla base dei coefficienti delle tabelle di cui al D. M. 19.2.1981 dietro specifiche richieste tese al riscatto del corso universitario di studi, le ricorrenti hanno ottenuto dall'Ufficio Personale della preesistente Camera di Catania,
- ulteriori successive richieste delle stesse, tendenti ad ottenere l'applicazione per il calcolo dell'onere del riscatto, dell'art. 77 della L. R. 29.10.1985, n. 41, il quale richiama, per il calcolo del citato onere, l'art. 9 della L. R. 9.5.1979, n. 73,
- nota prot. n. 8825 del 4.4.2018 indirizzata all'Assessorato regionale Autonomie Locali e Funzione pubblica, con la quale il Segretario Generale della Camera, a fronte delle recenti sentenze della Corte dei Conti e in collegamento con l'interesse delle ricorrenti ad avere riconosciuto il periodo di corso di studi universitari per il prepensionamento, chiede di avere indicazioni in ordine alla posizione da assumere sulle richieste delle dipendenti,
- richieste, pervenute in data 14.5.2018 e 23.5.2018, con le quali le dipendenti ricorrenti, nella considerazione di avere inoltrato richiesta di prepensionamento, sulla base dell'art. 52 della L. R. 9/2015, reiterano l'applicazione del citato art. 77 della L. R. n. 41/85 per il riscatto del periodo in argomento,
- nota prot. n. 61879 dell'1.6.2018, con la quale l'Assessorato regionale Autonomie Locali e Funzione pubblica, in riscontro alla nota camerale prot. n. 8825/2018, precisa che pur in presenza di diverse sentenze favorevoli all'applicazione dell'art. 77 della L. R. n. 41/85, a fronte del divieto di estensione del giudicato, come deciso con l'art. 2 della Legge 17.5.1999, n. 144, i servizi giuridici del personale dell'Amministrazione regionale ed il



- servizio competente della funzione pubblica e del personale continuano ad applicare per il personale regionale del comparto non dirigenziale l'art. 2 del D. Lgs n. 184/97 e le tabelle allegate al D. M. 19.2.1981,
- note prot. n. 19640 e prot. n. 19641 del 14.6.2018, oggetto dei ricorsi, con le quali il Segretario Generale comunica alle richiedenti, sulla base della richiamata corrispondenza con l'Assessorato, che le istanze di riscatto possono essere accolte quantificando l'onere sulla base dei commi 3, 4, 5 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 184/1997,
 - nota prot. n. 27485 del 3/10/2018 concernente il parere dell'Ufficio sul contenzioso”;
 - Preso atto che sulla materia si riscontra una contrastante giurisprudenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, la quale si è anche espressa, in alcuni casi, accogliendo i ricorsi dei dipendenti per l'applicazione delle più favorevoli condizioni di riscatto previste dall'art. 77 della citata L. R. n. 41/85 il quale richiama per il calcolo dell'onere l'art. 9 della L. R. n. 73/79 per il riscatto dei periodi universitari il cui titolo di studio è requisito per l'ammissione in servizio;
 - Preso atto, inoltre, che la definizione del riscatto degli anni del corso di studi universitario è propedeutico agli effetti giuridici ed economici delle istanze di prepensionamento che le due dipendenti hanno inoltrato all'ente, ai sensi dell'art. 1 della L. R. 17.5.2016, n. 8, con il quale sono state estese ai dipendenti delle Camere di Commercio le disposizioni di cui all'art. 52 della L. R. 7.5.2015, n. 9;
 - Ritenuto, alla luce delle sopracitate considerazioni, che la controversia verte sulla questione di diritto riguardante l'applicabilità delle più favorevoli disposizioni di cui all'art. 77 della l.r. 41/85 o delle più onerose disposte dall'art. 2 d.lgs. 184/97 e dalle tabelle allegate al D.M. 19/2/1981 e che, per tutela della Camera in ordine alla problematica in argomento, è necessaria la resistenza ai ricorsi e la costituzione in giudizio, mediante l'affidamento della difesa dell'Ente ad un legale di propria fiducia;
 - Vista la nota datata 28.5.2019 dell'avv. Maria Elena Scuderi, iscritta all'Albo dei difensori di fiducia della ex Camera di Catania, con la quale il legale dichiara la propria disponibilità ad accettare l'incarico relativo all'attività di difesa della Camera nei giudizi in oggetto, quantificando il proprio compenso, limitatamente alla fase di studio della controversia ed alla fase introduttiva del giudizio, fermo restando la riserva di determinare quanto maturato in virtù delle ulteriori fasi del giudizio, in Euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed Iva e c.p.a. complessivamente per i due giudizi;
 - Vista la successiva nota del 13/6/2019, ricevuta in data 14/6/2019, all'attenzione del Segretario Generale, da parte dell'Avvocato Maria Elena Scuderi con cui l'Avvocato trasmette parere legale in merito ai ricorsi de quo concludendo sull'opportunità di resistere ai ricorsi;
 - Ritenuto di partecipare alla trattazione del giudizio, all'udienza fissata del 4/7/2019, per la difesa dell'Ente secondo le regole disposte dal codice di giustizia contabile, richiamate negli stessi decreti di fissazione d'udienza;



- Visto, dal punto di vista contabile, che alla superiore spesa può farsi fronte mediante utilizzo della disponibilità esistente nel conto 325043/AA01 “Spese legali e risarcimenti” del bilancio 2019;

DETERMINA

- per tutto quanto espresso in narrativa, al fine di tutelare gli interessi della Camera, di resistere e costituirsi in giudizio nei ricorsi inoltrati dalle due dipendenti camerali presso la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in ordine alla questione sull'applicazione delle norme concernenti il calcolo dell'onere per il riscatto del corso di studi universitari;
- di comparire in giudizio, mezzo procuratore abilitato, alla prima udienza per la discussione della causa, secondo quanto disposto dall'art. 164 codice giustizia contabile;
- di affidare la difesa dell'Ente all'Avv. Maria Elena Scuderi del Foro di Catania.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro